



ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGIA GIURIDICA
ROMA - 2010

CORSO DI FORMAZIONE
IN

PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA E
PSICODIAGNOSTICA FORENSE

***LA MESSA ALLA PROVA
NEL MINORE AUTORE DI REATO***

Corsista

Donatella di Trocchio

Indice

CAPITOLO 1 : La Riforma del diritto penale minorile. Il D.P.R. 448/1988	p. 3
1.1 Principi guida del D.P.R. 488/88	p. 4
1.2 Le fasi del processo penale	p. 6
1.3 Le misure cautelari	p. 7
1.4 Le decisioni	p. 8
CAPITOLO 2 : La sospensione del processo e la messa alla prova	p. 11
2.1 Presupposti applicativi della messa alla prova	p. 14
2.2 Le fasi del procedimento di messa alla prova	p. 16
2.2.1 La decisione sulla sospensione	p. 16
2.2.2 Le caratteristiche e il contenuto del progetto di intervento	p. 17
2.2.3 L'ordinanza del collegio	p. 20
2.2.4 Lo svolgimento della prova	p. 20
2.2.5 La decisione sull'esito della prova: esito positivo ed esito negativo	p. 21
2.3 Il ruolo dei servizi	p. 23
2.4 I rischi della messa alla prova	p. 25
2.5 La sospensione del processo e la messa alla prova – Analisi statistica Anno 2008	p. 27
CONCLUSIONI	p. 37
BIBLIOGRAFIA	p. 39
SITOGRAFIA	p. 40

CAPITOLO 1

LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE MINORILE.

Il D.P.R. 448/1988

In osservanza delle disposizioni della Corte Costituzionale, ed in attuazione della legge-delega 16 Febbraio 1987 n. 81, che imponeva di modificare ed integrare il codice di rito, in base alle particolari esigenze educative dei minori, alle loro condizioni psicologiche e alla loro maturità, nel 1988 fu emanato il D.P.R. 448, contenente le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, dando vita così alla prima riforma del diritto minorile.

Il D.P.R. 448/88, integrato dal D.P.R. 449/88 e dal D.L. 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, delinea un sistema di giustizia penale diversificato, il cui momento più significativo è rappresentato dal passaggio del minore da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti.

Il superamento della visione tradizionale, centrata sulla fragilità dell'età evolutiva, implica il riconoscimento del ruolo attivo del minore (in qualità di interlocutore dell'azione penale) e la sua capacità di gestire con competenza il rapporto tra l'azione commessa e la risposta istituzionale, senza tuttavia disconoscere o sottovalutarne le esigenze evolutive.

Per la prima volta si parla esplicitamente di "interesse del minore", di "esigenze educative" e di "tutela del minore" come criteri giuridicamente rilevanti destinati a influenzare esplicitamente le decisioni e le scelte in tutto il percorso processuale attraversato dal minore.

Il processo penale minorile, così come si delinea nei suoi principi guida, è considerato un evento delicato ed importante nella vita del minore; deve, perciò, essere adeguato alle esigenze di una personalità in fase evolutiva. Se da un lato, pertanto, si configura un processo penale con tutte le garanzie del processo ordinario, dall'altro si tende a limitare, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con la giustizia può provocare.

Ci si è molto interrogati sulla possibilità di conciliare il diritto-dovere della collettività di punire i reati, di scoraggiare la delinquenza, di assicurare ai cittadini sicurezza, con il diritto del minore imputato alla crescita e alla educazione.

E la soluzione un poco di compromesso è stata proprio il riferimento costante delle norme del D.P.R. 448/88 al rispetto, alla non interruzione, al fatto di dovere tener conto, delle esigenze educative del minorenne. Non si dice dunque che il penale è esso stesso strumento educativo ma

che, essendo una sorta di male necessario, deve per lo meno cercare di non pregiudicare le esigenze ed i percorsi educativi dell'imputato minorenni.¹

La linea guida di riferimento di tale normativa trova le sue radici in due autorevoli documenti internazionali: 1) Le Regole minime delle Nazioni Unite per l'Amministrazione della Giustizia Minorile o Regole di Pechino² approvate nel novembre 1985 e la 2) Raccomandazione n. 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa circa le reazioni sociali della delinquenza minorile approvata nel settembre 1987 nei quali vengono ribaditi tre principi fondamentali di fatto poi costituenti la linea ideologica di riferimento della legge 448/88:

- 1) il diritto del minore alle garanzie processuali;
- 2) la riduzione al minimo dei rischi derivanti dal contatto con il sistema giudiziario e carcerario;
- 3) la specializzazione degli operatori della giustizia minorile³.

1.1 Principi guida del D.P.R. 488/88⁴

- Diritto penale minimo: l'obiettivo centrale è che il minore transiti il meno possibile nelle strutture della giustizia, traendone però il massimo della funzione e della valenza educativa attraverso un'appropriazione consapevole delle conseguenze. L'ottica minimalista orienta le disposizioni dell'iter penale e definisce le forme delle misure previste, secondo i criteri della *de-instituzionalizzazione* e della *de-stigmatizzazione*. Il primo principio è connesso a quello della "*residualità della detenzione*" per cui si cerca di garantire in ogni caso che l'esperienza della detenzione di tipo carcerario divenga residuale e addirittura eccezionale. La nuova normativa sottolinea che ogni intervento penale nei confronti della delinquenza minorile è concepito come *extrema ratio* e non più come regola. La detenzione viene prevista, nell'ottica del massimo riduttivismo carcerario, esclusivamente quando sia giustificata da rilevanti preoccupazioni di difesa sociale. Il principio della de-stigmatizzazione, invece, deriva dall'esigenza di non nuocere al minore. Infatti, il fatto stesso di essere sottoposto a procedimento giudiziario può essere causa di danni legati a diverse forme di stigmatizzazione, ovvero attribuzioni negative e comportamenti, sulla persona del minore e sulle sue immagini sociali. Per la nuova legge evitare stigmatizzazione

¹ Losana C., [Sul processo penale minorile](#)

² Esse danno per la prima volta indicazioni precise in ambito processuale penale, rispetto ai minori. Il minore è un uomo in crescita; bisogna riconoscergli tutte le garanzie..... ma non può essere punito come un adulto....Il minore va rispettato, anche nello ambito del suo coinvolgimento penale, nei suoi fondamentali bisogni educativi.

³ Chiappinelli L., *Il processo penale minorile*, 2003.

⁴ Patrizi P., De Gregorio E., *Fondamenti di psicologia giuridica. Un approccio psico-sociale*, 2009.

significa garantire e tutelare la riservatezza e l'anonimato rispetto alla società esterna. Ciò avviene attraverso varie modalità, ma soprattutto: vietando ai mezzi di comunicazione di massa la diffusione di immagini e di informazioni sull'identità del minore (art. 13); assicurando il processo a porte chiuse, tranne che il ragazzo non richieda, dopo i 16 anni di età, nel suo esclusivo interesse, di far accedere al processo anche la stampa (art. 33); dando, infine la possibilità a tutti i minorenni di cancellare i precedenti penali dal casellario giudiziale dopo il diciottesimo anno di età (art. 15)⁵.

- Attitudine responsabilizzante e minima offensività dell'azione penale nel percorso evolutivo dell'adolescente: il minore deve essere messo nelle condizioni di comprendere la vicenda processuale e di agire al suo interno da protagonista, come soggetto di diritti. Il primo *diritto* riconosciuto è quello *dell'informazione*, affinché il processo non sia percepito come un rito incomprensibile. Infatti perché l'adolescente possa utilizzare in senso responsabilizzante le azioni giudiziarie a lui rivolte è necessario che queste si rendano a lui comprensibili e lo coinvolgano nelle forme e nei modi adeguati alla sua fase evolutiva. A questo proposito l'art. 1, comma 2 del D.P.R. recita: “ Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni etico-sociali delle sue decisioni”. Un articolo che si rivolge al giudice ma anche a tutti gli altri soggetti dell'intervento. Il principio della minima offensività ma anche il *principio di adeguatezza* sono chiaramente espressi nel comma 1 dello stesso articolo: “ tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”; il fondamento garantista del processo penale include l'obiettivo di non interrompere i processi educativi in atto, rispettando le esigenze socializzative ed evolutive dell'adolescente.

- Riconoscimento del minore come persona: viene valorizzata una concezione attiva dell'adolescente che è il vero protagonista dell'intervento e ha la possibilità di scegliere e assumere decisioni su vari passaggi processuali. Con l'art. 12 gli viene garantita l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento con la presenza dei genitori o di altre persone indicate dal ragazzo stesso e ammesse dall'autorità giudiziaria; l'art. 33 esprime nel modo migliore la rilevanza processuale assegnata all'imputato minorenne che, se ultrasedicenne, ha la facoltà di chiedere l'udienza pubblica; all'art. 34 ha la possibilità di impugnare la sentenza anche quando vi sia contraddizione con l'impugnazione proposta dai genitori; infine ha

⁵ Bonetti S., [La messa alla prova.](#)

l'opportunità di ricorrere in Cassazione, al pari del Pubblico Ministero e del difensore, contro l'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova (art. 28).

- Attenzione alla personalità: la valutazione della personalità del minore trova un suo spazio specifico nell'art. 9 (Accertamenti sulla personalità del minore), ma è presente trasversalmente nell'intero testo legislativo. Il comma 1 dell'art. 9 recita: “ Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili”. È importante sottolineare che gli accertamenti di personalità non riguardano la determinazione delle cause che hanno direzionato il comportamento, né l'individuazione di eventuali aspetti devianti del Sé: viene qui accolta, infatti, un'idea di personalità in chiave prospettica e promozionale, riferita alle condizioni e alle risorse intese come situazioni attive e potenzialità da sviluppare perché, a partire dal grado di responsabilità presente, si possano avviare nuovi percorsi. A tale scopo viene data facoltà al giudice di allargare il proprio bagaglio di conoscenze circa il minore ascoltando persone che possano dare informazioni sullo stesso ed acquisendo il parere di esperti anche senza alcuna formalità (art. 9, comma 2) e non esclusivamente, come la legge precedente o prevedeva, attraverso la perizia per incapacità di intendere e di volere. La considerazione della personalità del minore si ha anche: all'art. 12, per definire i modi, le relazioni e gli interventi che assicurino al minore il diritto all'assistenza affettiva e psicologica; all'art. 16, nei casi di arresto in flagranza dove la polizia giudiziaria deve “tener conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minore”; nell'art. 28 (sospensione del processo e messa alla prova) dove la valutazione della personalità costituisce, al contempo, requisito e obiettivo; infine nel corso di tutte le misure cautelari (articoli dal 19 al 23).

1.2 Le fasi del processo penale minorile

Il minore entra in contatto con la giustizia minorile in seguito ad arresto in flagranza o perché indiziato di aver commesso un reato.

Per non causare danni al processo evolutivo della personalità del minore, è prevista una zona intermedia tra arresto e carcere: il Centro di Prima Accoglienza (CPA) che accoglie i minori arrestati in flagranza per un massimo di quattro giorni in attesa di interrogatorio del P. M.

(Pubblico Ministero) e dell'udienza di convalida da parte del gip (Giudice Indagine Preliminare). Il giudice, a seconda della gravità del reato e della recidività del soggetto, può disporre la misura cautelare nell'istituto penale o le misure cautelari non detentive.

Dopo l'udienza di convalida si passa alla fase delle indagini preliminari durante la quale il PM acquisisce elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minorenne. L'acquisizione può avvenire avvalendosi dei servizi che operano nella giustizia minorile, ovvero assumendo informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne, nonché sentendo il parere di esperti. Dunque il PM deve indagare nella duplice direzione del fatto e della persona.

Le indagini preliminari sono caratterizzate da rapide cadenze temporali, adeguate ai veloci e variabili ritmi adolescenziali. Il gip rappresenta l'organo di controllo sulla regolarità e tempestività delle indagini preliminari. La fase delle indagini preliminari può portare a una richiesta di archiviazione e, dunque, alla conclusione delle indagini preliminari.

All'udienza preliminare affluiscono i procedimenti penali non eliminati dal gip.

In questa sede, davanti al giudice, il PM presenta il materiale acquisito durante le indagini preliminari e si giunge ad essa in seguito al rigetto della richiesta di archiviazione da parte del gip o alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM.

In essa trova conclusione la maggior parte dei processi, sia con formule assolutorie, sia con formule indulgenziali, sia con condanne a pene alternative al carcere.

L'ultima fase è quella dibattimentale a cui si giunge dopo richiesta di rinvio a giudizio nell'udienza preliminare; al termine della stessa si giunge a una sentenza o di assoluzione o di condanna.

Esistono tre gradi di giudizio: il GIP, il GUP e il dibattimento rappresentano il I grado; la Corte di Appello e la Sezione per i minorenni rappresentano il II grado; la Cassazione, in cui si valuta la correttezza delle decisioni prese in precedenza, rappresenta il III grado.

1.2 Le misure cautelari

Il legislatore ha cercato di adeguare quanto più possibile la nuova procedura penale all'imputato minorenne anche attraverso alcune previsioni peculiari che riguardano i provvedimenti in materia di libertà personale. Le misure cautelari a cui si fa cenno sono applicate dal GIP in situazioni di particolare gravità e tenendo conto dell'esigenza di non interrompere nel minore i processi

educativi in atto (art. 19) e limitano o privano la libertà del soggetto prima ancora che sia dichiarato completamente colpevole. Esse sono:

- le prescrizioni (art. 20) che possono riguardare attività di studio o di lavoro o comunque attività pedagogicamente utili, andando così a definire un progetto individualizzato, comprensibile negli obiettivi e misurato rispetto alle effettive capacità e risorse sia personali che familiari del minore. Le indicazioni inscritte nell'ordinanza di tale misura cautelare, pur avendo un carattere di obbligatorietà, lasciano spazio all'autodeterminazione ed hanno come obiettivo la responsabilizzazione del minore stesso rispetto alle proprie azioni.

- permanenza in casa (art. 21): in situazioni richiedenti necessità cautelari più "controllate", il giudice potrà disporre il provvedimento con il quale si intende attivare un percorso di maturazione e di cambiamento del minore sotto la guida dei genitori anche al fine di responsabilizzare questi ultimi, spesso parte in causa nella costruzione del percorso deviante dello stesso.

- collocamento in comunità (art. 22) si pone come provvedimento che il giudice potrà utilizzare per quei minori rispetto ai quali viene ad evidenziarsi l'inadeguatezza del nucleo familiare di appartenenza. Il minore ha l'obbligo di permanere presso una comunità pubblica o privata e di attenersi al programma previsto dalla comunità. Il minore viene seguito dagli operatori della struttura e dai servizi che concorrono nel supporto per lo svolgimento del programma.

- la custodia cautelare: il/la minore viene condotto/a in un Istituto Penale minorile; questa misura è prevista per i delitti punibili con l'ergastolo o per pene non inferiori nel massimo ai nove anni e deve essere giustificata dal pericolo di inquinamento delle prove, di fuga, di reiterazione del reato.

1.3 Le decisioni

Le formule definitive del processo penale minorile sono le seguenti:

- proscioglimento che viene pronunciato con sentenza di non luogo a procedere perché: sussiste una causa che estingua il reato (buon esito dell'art. 28); mancano quelle condizioni di procedibilità per cui l'azione penale non può essere proseguita; il minore non è imputabile o è incapace di intendere e di volere⁶; il fatto non è previsto dalla legge come reato; risulta evidente che l'imputato non è colpevole.

⁶ L'attuale ordinamento giuridico prevede la non imputabilità per i minori di anni 14 (art. 97 c.p.) e, per quelli di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l'accertamento della capacità di intendere e di volere (art. 98 c. p.) che deve essere

- Riconoscimento di responsabilità ma senza condanna per motivi “indulgenziali”: consente all'imputato di uscire dal circuito penale minorile con diverse soluzioni che tengono conto delle esigenze educative prima di ogni altra cosa. Vi rientrano le seguenti possibilità:

1) *irrelevanza del fatto*: (art. 27 D.P.R. 448/88). Si arriva ad esso solo se presenti 2 condizioni: la tenuità del fatto e l' occasionalità del comportamento che comportano una *sentenza di non luogo a procedere* che pone fine a ogni ulteriore attività processuale.

2) *perdono giudiziale* (art. 169 c. p.). Condizioni per la pronuncia di questo beneficio sono: pena non superiore ad anni due per il reato commesso con pena pecuniaria non superiore nel massimo ad euro 1.549; età tra i 14 e 18 anni e capacità di intendere e di volere dell'imputato; può essere concesso una sola volta e l'imputato non deve avere precedenti penali e giudiziari; possibile presunzione (motivata) che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

3) *La sospensione del processo e messa alla prova* (art. 28 D.P.R. 448/88). Rappresenta l'elemento di maggiore innovazione introdotto dal codice. Di fatto lo Stato rinuncia, per un tempo stabilito, a giudicare cioè ad emettere la sentenza e, durante tale periodo, il ragazzo deve svolgere un progetto di recupero concordato con i servizi minorili. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa l'udienza dove dichiara con sentenza estinto il reato se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo, altrimenti provvede alla prosecuzione del processo penale.

Nello specifico, poi, l'istituto dell'irrelevanza del fatto e quello della sospensione del processo e messo alla prova sono diretta espressione del principio della minima offensività e di quello della de-stigmatizzazione.

- Riconoscimento di responsabilità e condanna a una pena o a una sanzione sostituiva della pena: la condanna viene pronunciata dal momento che non si può accedere ad altri benefici. Anche in questo caso però si cerca di andare incontro al minore per cui il giudice, quando ritiene di dover applicare la pena detentiva non superiore a due anni, può sostituire la condanna con la sanzione della *semidetenzione* o della *libertà controllata*, ritenendole meglio corrispondenti alla personalità, alle esigenze educative e di vita del minore (art. 30 D.P.R.).

valutata caso per caso. Per i minori tale categoria è pensata sulla base della particolarità della fase evolutiva e comporta l'esigenza di indagare, da un lato, la capacità del ragazzo di stare con cognizione dentro la situazione giudiziaria (pertanto di comprendere e utilizzare l'iter penale), dall'altro, la sua consapevolezza rispetto ai fatti d'imputazione: la capacità di rendersi conto del disvalore sociale del fatto e delle sue conseguenze e, rispetto a tale valutazione, di saper organizzare, regolare, monitorare il proprio comportamento.

Ai fini della determinazione dell'imputabilità vengono adoperati molteplici criteri con riferimento ai fattori biologici, ai processi individuali di sviluppo, alle relazioni ambientali. (Patrizi P., De Gregorio E., 2009).

In particolare la semidetenzione comporta di trascorrere almeno 10 ore al giorno in appositi istituti, e le ore trascorse fuori sono legate ad esigenze di lavoro o di studio del condannato; comporta obblighi e divieti (ad esempio orario di rientro, non detenzione di armi..).

Nella libertà controllata altresì sono presenti obblighi e divieti come il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, obbligo della firma, ecc...

Nelle condanne superiori ai 3 anni si può concedere invece *la sospensione condizionale della pena*: nel caso in cui il condannato commetta altri reati dovrà allora scontare anche la condanna sospesa.

CAPITOLO 2

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E LA MESSA ALLA PROVA

D.P.R. 448/88

Art. 28

(Sospensione del processo e messa alla prova)

- 1) Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.*
- 2) Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.*
- 3) Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.*
- 4) La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.*
- 5) La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte*

Art. 29

(Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova)

1) Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli artt. 32 e 33.

La sospensione del processo con messa alla prova è una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla riforma processuale del 1988 in materia di processo penale a carico di imputati minorenni.

Si tratta di un istituto che, mirando fondamentalmente alla salvaguardia della personalità del minore, gli offre la possibilità di uscire rapidamente dal circuito penale, sottoponendolo ad una serie - più o meno ampia - di prescrizioni, il cui adempimento comporta l'estinzione del reato. Pertanto con la messa alla prova si perseguono due obiettivi fondamentali: 1) estromettere il minore dal circuito penale evitandogli la condanna; 2) offrirgli la possibilità di un cambiamento con il supporto di opportuni aiuti.

Il patto "sottostante" alla messa alla prova è il seguente: lo stato rinuncia alla pretesa punitiva ed offre l'estinzione del reato; il minore non solo deve impegnarsi a non compiere più il reato, ma anche ad intraprendere e proseguire un progetto di cambiamento, naturalmente con l'aiuto dei servizi preposti.

Prima della introduzione definitiva attraverso il D.P.R. n. 448, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova era stato oggetto di più tentativi di definizione.

Anticipato da progetti riformatori del 1976⁷ e del 1986⁸ improntati all'idea di diversificare la risposta sanzionatoria attraverso l'attivazione del meccanismo processuale della sospensione del processo, l'istituto trae formale legittimazione dalla direttiva e) dell'art. 3 della legge delega 16

⁷ D.d.l. recante la "Delega legislativa per l'emanazione di una nuova legge in materia di intervento penale nel campo minorile". Nella Relazione si sottolineava l'opportunità, nel caso di un minorenne la cui personalità non fosse già strutturata in senso delinquenziale, di "cercare di risolvere la crisi del ragazzo con idonei provvedimenti di sostegno e attendere, per pronunciarsi definitivamente in sede penale, l'esaurimento del periodo di esperimento e di sostegno al minorenne". (Locci L., *Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: irrilevanza del fatto e messa alla prova*, in *Minori Giustizia*, 2005).

⁸ L'art. 75, comma 2, del d.d.l. recante la "Riforma del sistema della giustizia minorile" prevedeva la possibilità per il Tribunale di sospendere il procedimento per un periodo non superiore ad un anno, nel caso in cui si ritenesse di dover meglio valutare la maturità del minorenne e di avvalersi, per il raggiungimento di tale obiettivo, di un dettagliato programma di messa alla prova.

febbraio 1987, n. 81 che ricollega al "dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minorenne sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti" la "facoltà di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti"⁹.

La messa alla prova appartiene alla famiglia del *probation*, istituto del diritto penale di origine angloamericana, consistente in una condanna che, in luogo della pena detentiva, impone al condannato di osservare determinate condizioni idonee a facilitare il suo reinserimento sociale, sotto la supervisione dei servizi addetti al controllo dei condannati ammessi al *probation*.

La misura della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne trae origine, in realtà, dal *probation system* anglosassone, rispetto al quale presenta però un'importante differenza: nel modello inglese la prova è misura alternativa alla pena e quindi posteriore alla sentenza di condanna; nel sistema italiano essa viene definita come forma di *probation processuale*, nel senso che essa interviene nel corso del processo, collocandosi in una fase anteriore non solo alla determinazione e/o esecuzione della pena, ma anche all'accertamento formale della responsabilità.

Particolarità della messa alla prova è anche l'ampiezza del suo ambito di applicazione, in un contesto che vuole il *probation* tendenzialmente riservato a reati di modesta gravità e a soggetti privi di precedenti giudiziari di rilievo.

Il legislatore nella sua voluta indeterminatezza non ha previsto particolari limiti né per quanto riguarda il tipo di reato contestato, né per l'entità della pena prevista.

La messa alla prova non trova neppure limiti sul piano soggettivo: si applica ai soggetti che sono minorenni nel momento che hanno commesso il reato, indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento della maggiore età prima o nel corso del processo.

Inoltre è reiterabile illimitatamente, suscettibile d'estensione in corso di esecuzione, può essere concessa in caso di nuovi processi per fatti sia precedenti che successivi ed applicabile anche a chi sia stato in precedenza condannato.

L'applicazione della misura in questione è però inibita allorché il minore non appare punibile per immaturità: tale misura, infatti, non può essere strumento di accertamento della capacità, sia perché non è possibile sottoporre a misure penali chi non ha responsabilità penale, sia perché

⁹ Locci L., 2005.

sarebbe contraddittorio instaurare un “ *patto*” che presuppone impegni significativi con chi è incapace di scelte libere e responsabili, proprio perché immaturo¹⁰ .

La sospensione, come prescritto dall'art. 28 del D.P.R. 448/88, è applicata dal giudice con ordinanza emessa o in udienza preliminare o in quella dibattimentale. La dottrina più autorevole concorda nel constatare la mancanza di condizioni formali previste dalla legge per la sua applicazione, che resta perciò affidata alla discrezionalità del giudice.

La Corte costituzionale ha sostenuto che, *in coerenza alla natura rieducativa dell'istituto, il legislatore non ha condizionato il provvedimento di messa alla prova al consenso del minore (o del pubblico ministero), ma ha rimesso al giudice il potere discrezionale di sospendere il processo per la valutazione della personalità del minorenne all'esito della prova. Egli ha solo l'obbligo di sentire le parti prima di decidere* (Corte cost., sent. n. 125 del 1995)¹¹.

Il giudice deve comunque sentire le parti, in applicazione del principio processuale generale del contraddittorio, in ordine proprio all'opportunità di sottoporre a prova il minore e sulla connotazione del progetto recuperativo.

2.1 Presupposti applicativi della messa alla prova

- Accertamento della responsabilità penale del minore: punto di partenza per l'analisi di tale istituto è il fatto che il minore sia entrato nel circuito penale a seguito della commissione di un reato e che quindi vi sia stata una *notitia criminis*. Secondo i principi generali del diritto penale dovrebbe essere escluso che il minore possa subire le coercizioni derivanti dalla sottoposizione al progetto di intervento, senza che gli sia stato attribuito con certezza il fatto in contestazione. Facilita tale attribuzione del resto anche la partecipazione del ragazzo alla prova, la quale difficilmente potrebbe essere proficua se conseguenza di una condanna per un fatto che il minore ritiene di non aver commesso. E' condivisibile l'opinione che afferma che nel caso ci sia anche un solo dubbio riguardante la responsabilità penale a carico del minore, il giudice dovrebbe chiedere l'archiviazione per infondatezza del fatto, pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Connessa a tali considerazioni è anche la piena *confessione* dell'imputato anche se una parte di giurisprudenza ritenga che essa non sia essenziale, sia perché tale requisito non è

¹⁰ Conforti R., [Sospensione del processo e la messa alla prova dei minori](#).

¹¹ Sergio G., *Discrezionalità e messa alla prova nel processo penale minorile*, 2005.

richiesto dalla legge, sia perché l'introduzione di tale presupposto, renderebbe l'istituto incompatibile col diritto di difesa dell'imputato¹².

- Analisi della personalità del minore: L'art. 28 subordina la concessione della messa alla prova, al fatto che il giudice ritenga "di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova". La personalità del minore infatti, non viene qui in considerazione nel suo aspetto statico, riguardante solo le caratteristiche psicologiche, ma in una accezione dinamica, come capacità del minore di rapportarsi al complesso delle sue condizioni socio-ambientali, familiari ed individuali riferibili, non solo al momento del fatto e del processo, ma anche al futuro¹³. Il giudice, in questi casi, effettua un *giudizio prognostico positivo sull'esito della prova* ossia sulla possibilità di evoluzione della personalità del giovane verso traguardi di positivo inserimento sociale e di distacco dal reato commesso, sulla circostanza che il reato non costituisca l'indice di una scelta di vita, ma sia la manifestazione di un disagio temporaneo dell'adolescente. Dunque si deve circoscrivere la ricorribilità al rimedio richiedendo come necessaria, nella fase dispositiva, una valutazione probabilistica di recupero e non possibilistica¹⁴. Gli elementi da porre in concreto alla base di tale prognosi positiva sono dunque: il tipo di reato commesso, le modalità esecutive, i motivi a delinquere, i precedenti penali, la personalità e il carattere dell'imputato, nonché la condotta di vita precedente, contemporanea e successiva al reato.

- Accertamento circa la capacità di intendere e di volere del minore: la messa alla prova presuppone anche un accertamento circa la capacità di intendere e di volere del minore, dal momento che, in mancanza di tale requisito, il giudice dovrebbe rilevare il difetto di imputabilità dell'accusato e pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

- La redazione del progetto d'intervento: il Decreto Legislativo 272/89 all'art. 27, comma 1, subordina il provvedimento del giudice all'esistenza di "un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali". Per la buona riuscita, sarebbe opportuno che lo stesso venisse elaborato a seguito di un confronto dialettico con il minore, al fine di tenere conto della corrispondenza tra le caratteristiche del soggetto ed il contenuto delle prescrizioni.

Nell'ambito dei presupposti, tra i vari interrogativi a cui la disciplina legislativa della messa alla prova non riesce a fornire delle soluzioni certe, si pone il problema del *consenso del minore* all'esperimento della prova. Secondo una certa dottrina, non si dovrebbe mai prescindere dal

¹² Bartolini C., [La messa alla prova del minore. Ruolo dei servizi sociali locali e ministeriali.](#)

¹³ Palomba F., *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, 2002.

¹⁴ Lanza E., *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, 2003.

consenso per ragioni sia formali che funzionali. Dal punto di vista formale si fa riferimento all'art. 27 del già citato Decreto Legislativo 272/89 e all'art. 28 del DPR 448/88, dando in risalto, in particolare, gli incisi "sulla base" e "sentite le parti" che presupporrebbero il coinvolgimento dei soggetti tra cui il minore. Dal punto di vista funzionale il consenso è visto come necessario per la fattiva partecipazione del minore e per la buona riuscita della prova.

Lanza, con riferimento all'art. 27 del Dlgs. 272/1989, ritiene che, la finalità dell'espressione " ... sulla base di un progetto...", è da rivolgersi preferibilmente alla redazione del progetto di intervento, considerato questo effettivamente come condizione necessaria per la messa alla prova, piuttosto che a fondare l'obbligatorietà del consenso del minore. Così come, l'espressione "sentite le parti" dell'art. 28 DPR 448/1988, può anche essere intesa nel senso che il giudice, prima di decidere, debba procedere ad ascoltare le parti in modo da farsi un'opinione più completa della situazione, senza però dare un ruolo predominante alla volontà del minore¹⁵.

Per quanto riguarda, invece, la critica agli aspetti funzionali è basata sul fatto che in alcuni casi il mancato consenso potrebbe dipendere non da una contrarietà al progetto da parte del minore, ma dalla coercizione dell'ambiente criminale in cui vive o da altre motivazioni.

La resistenza iniziale potrebbe essere successivamente superata mediante un'adeguata programmazione dell'intervento educativo.

Dall'analisi di entrambe queste posizioni dottrinali, si può giungere alla conclusione che, la definizione normativa dell'istituto, non consente purtroppo di dare una risposta univoca sulla questione della rilevanza della volontà del minore.

2.2 Le fasi del procedimento di messa alla prova

2.2.1 La decisione sulla sospensione

Il provvedimento può essere chiesto dal PM, dall'imputato, dal difensore e può essere proposto dai genitori del minore e dai servizi sociali. Il provvedimento del giudice poi è subordinato all'esistenza di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali (art. 27, comma 1, Decreto Legislativo 272/89). Ciò significa che l'esistenza del progetto costituisce la premessa

¹⁵ Lanza E., 2003.

indispensabile della decisione e della messa alla prova, senza la quale non possono esserci né l'una né l'altra e che la formulazione del progetto è compito specifico dei servizi sociali.

In realtà la Cassazione ha avuto modo di ritenere che esso possa essere anche successivo all'ordinanza di sospensione. Infatti la discrezionalità del giudice è così ampia che egli può sospendere il processo persino quando manca un progetto di messa alla prova¹⁶.

Altra questione è quella di riconoscere o meno al giudice il potere di sindacato sull'opera dei servizi. Potrebbe ritenersi cioè che il giudice sia vincolato a quanto predisposto dai servizi sociali e, pertanto, non possa modificare o integrare il progetto, malgrado non lo condivida appieno. Secondo però un altro orientamento, si potrebbe configurare l'espletamento dell'attività dei servizi come una attività di consulenza. Sembra preferibile la prima tesi, che vincola il giudice all'operato dei servizi. I servizi sociali infatti, hanno esperienze e competenze che consentono loro di predisporre un congruo piano operativo che coinvolga il minore, anche perché essi sono spesso maggiormente a conoscenza delle risorse di cui è possibile disporre nel territorio, per creare un progetto adeguato alle esigenze del minore.

Dal punto di vista del ragazzo, il progetto è concordato nei confronti del servizio sociale, ed è oggetto di patto nei confronti del giudice. La prova, ed il relativo progetto di intervento, deve essere accettata dal ragazzo in tutti i suoi elementi. Da ciò si evince il carattere volontario e pattizio del progetto, attribuendosi al giudice il compito decisorio attinente alla utilità della prova e dell'adeguatezza del progetto senza alcun potere direttivo in ordine ad entrambi¹⁷.

2.2.2 Le caratteristiche e il contenuto del progetto di intervento

In vista del buon esito della prova, è opinione comune che il programma rieducativo debba essere formulato, nel modo più adeguato possibile, rispetto alla personalità del minore e al tipo di reato commesso. Il progetto deve presentare le seguenti caratteristiche:

- *adeguatezza*: il contenuto del progetto, cioè, deve essere adatto alla personalità del minorenne, al tipo di reato commesso, alla entità della lesione del patto sociale, alle risorse che possono essere mobilitate, e soprattutto alla capacità dell'adolescente di adeguarsi.

¹⁶ Sergio G., 2005.

¹⁷ Palomba F., 2002.

- *praticabilità* : il progetto deve contenere l'indicazione delle risorse da utilizzare e dei processi da attivare, non bastano cioè delle affermazioni generiche, ma occorre prevedere nello specifico in cosa consistano.

- *flessibilità* : questa caratteristica è legata a quella precedente per cui, se taluno degli elementi del progetto diventa non più praticabile a seguito del mutamento delle condizioni del minore o dell'ambiente che lo circonda, il progetto stesso deve poter essere modificato ed adattato alle nuove contingenze.

Poiché non esiste un progetto-standard, applicabile indifferenziatamente a tutti, le prescrizioni devono essere stabilite in maniera da risultare adatte alle diverse personalità ed ai diversi momenti evolutivi dei singoli minori. Gli impegni previsti devono essere costruiti su misura del ragazzo imputato e devono essere strumentali alla verifica di una personalità in cambiamento¹⁸.

E' fondamentale, comunque, che nell'elaborazione del progetto non si trascurino mai le concrete possibilità di adeguamento ad esso del minore, perché il fallimento della prova ha ripercussioni notevoli sull'autostima che il ragazzo ha di sé e, quindi, sul suo comportamento futuro.

Una indicazione in ordine al contenuto che deve avere il progetto ci viene data dall'art. 27 d.lgs 272/1989, che prevede in via generale e non tassativa alcuni elementi che devono essere inseriti all'interno del progetto. Il punto di partenza, secondo l'art. 27 comma 2 lett. a), sono le "modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare" e, in termini più ampi, "del suo ambiente di vita". Appartengono a quest'ambito le componenti del progetto di intervento concernenti le misure volte a garantire al minore la scoperta di se stesso, la costruzione di un corretto rapporto critico con gli adulti, la responsabilizzazione nei rapporti con i coetanei, la costruzione di un percorso di autonomia ed indipendenza.

Per quanto riguarda, invece, il coinvolgimento del nucleo familiare, è un dato di esperienza che l'attività svolta dai servizi minorili ha ad oggetto l'indagine sulla storia della sua famiglia, perché si ritiene che l'ambiente familiare influenzi enormemente la formazione della personalità e della progettualità di un giovane.

Ai sensi poi dell'art. 27 comma 2 lett. b), vengono richiamati gli "impegni specifici che il minore si assume", che riguarderanno innanzitutto lo studio ed il lavoro, ma anche sport, attività sociali, volontariato "ed ogni altro comportamento riguardante la collocazione del soggetto nella società".

¹⁸ Santoni S., [*L'esperienza della sospensione del processo e della messa alla prova nell'ambito del Tribunale per i minorenni di Firenze.*](#)

Alla lettera c) si afferma che il programma deve contenere "le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale", cui devono essere attribuiti compiti specifici, individuando appositi metodi operativi per garantire il recupero del minore in prova. A tal fine dunque, risulta indispensabile che si instauri un rapporto di fiducia e di collaborazione reciproca tra il minore e l'operatore, andando ad assumere quest'ultimo il ruolo di figura adulta di riferimento.

Infine, un ulteriore elemento di cui il contenuto del progetto non può difettare, è quello indicato dalla lett. d) dell'art. 27 ma anche dell'art. 28 D.P.R. 448/88 nei quali si demanda al Giudice, nel disporre la sospensione del processo per messa alla prova, la possibilità di impartire al soggetto ammesso all'istituto prescrizioni volte a "*riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa*". Rendere dunque cosciente il ragazzo delle conseguenze delle proprie azioni, attraverso l'effettiva conoscenza delle persone offese dal suo comportamento, può essere un importante passo per la sua maturazione e responsabilizzazione, esercitando così su di lui una notevole influenza educativa.

L'applicare o meno una prescrizione "riparativo-conciliativa", impone la ponderazione di interessi (dell'imputato, della famiglia, della persona offesa e della collettività) tra loro non convergenti, se non contrapposti.

Anche in questo caso, lo spazio di discrezionalità concesso al Giudice è ampio.

Innanzitutto, occorre distinguere nella norma due distinte previsioni logicamente disgiunte: la riparazione e la riconciliazione. La prima attiene, per lo più, a un'attività materiale, sia essa determinata in prestazioni di denaro, in natura o, comunque, si concreti in attività volte ad alleviare gli effetti del danno patito dalla vittima.

La seconda investe il piano psicologico della ricomposizione del rapporto tra due individui entrati in contrasto. In questo caso dovrebbe essere garantita la genuinità dell'incontro tra le parti e, condizione essenziale perché questa esperienza sortisca i suoi effetti, è che venga condotta da una figura terza, dotata di preparazione specialistica e in assenza di tutte le altre figure strettamente processuali (giudice, PM, difensori).

Bisogna ottenere dalla parte offesa, in ogni caso, il consenso affinché il minore compia una qualche prestazione in suo favore, che in qualche modo vada a riparare il danno subito, e che aiuti il minore a comprendere l'azione delittuosa commessa, provocando in lui una presa di coscienza che possa essere valutata all'esito della prova.

Tuttavia il tentativo di *riconciliazione con la vittima* incontra vari ostacoli. Oltre alle difficoltà collegate al tipo di reato (basta pensare allo spaccio di stupefacenti o al furto a danno di turisti di passaggio), talora è la vittima stessa che non si dimostra disponibile a perdonare.

Proprio per queste difficoltà, accanto ad un'opera di mediazione diretta, cioè nei confronti della vittima del reato, è stata prevista anche una forma di mediazione "indiretta". Essa consiste nell'inserimento del minore in attività di volontariato, in quanto il reato viene riparato simbolicamente attraverso un impegno socialmente utile o attraverso un risarcimento simbolico del danno. La mediazione indiretta può anche consistere nel prestare la propria opera in un'attività di riparazione o di manutenzione di beni che appartengono alla collettività. A tale forma si ricorre quando non è possibile o è sconsigliabile contattare la vittima del reato, oppure quando il reato stesso offende un bene appunto appartenente alla collettività¹⁹.

2.2.3 L'ordinanza del collegio

Una volta redatto il progetto e sottoposto alla valutazione del giudice, quest'ultimo avrà una alternativa: o sospendere il processo, affidando il minore ai servizi sociali e disponendo la prova; oppure emanare una ordinanza motivata con cui nega la concedibilità della sospensione. Tali decisioni vengono prese dal giudice mediante ordinanza motivata, nelle forme dell'art. 125 c.p.p.

2.2.4 Lo svolgimento della prova²⁰

Disposta, quindi, la sospensione del processo, inizia lo svolgimento della prova, la cui durata massima varia in relazione alla pena edittale prevista per i reati per i quali si procede: tre anni, per i reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, un anno negli altri casi.

All'interno di questi limiti, inderogabilmente previsti dal legislatore, è il giudice che determina discrezionalmente la durata della prova, in base alle esigenze educative di ogni imputato e al grado di complessità delle attività trattamentali previste nei singoli progetti.

Il contenuto del progetto ha carattere dinamico, nel senso che può mutare qualora, nel corso della sua esecuzione, una o più delle attività educative o di sostegno ivi previste vengano meno per

¹⁹ Bartolini C., [*La messa alla prova del minore. Ruolo dei servizi sociali locali e ministeriali.*](#)

²⁰ Bartolini C., [*La messa alla prova del minore. Ruolo dei servizi sociali locali e ministeriali.*](#)

ragioni non imputabili al minore o si rivelino concretamente incompatibili con le risorse fisiche e mentali dell'imputato.

L'art. 27 d.lgs 272/1989 consente al giudice, su proposta dei servizi, di disporre l'abbreviazione del progetto tutte le volte in cui si può ritenere il minore interamente recuperato ancora prima del termine originariamente previsto. La fine anticipata della prova assume valore negativo se dipende dalla revoca disposta dal giudice. Ciò è possibile infatti, in caso di "ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte". Da tali espressioni si ricava che: a) non è sufficiente la singola trasgressione, dovendo, quest'ultima essere ripetuta; b) le trasgressioni devono essere "gravi": devono, cioè, essere sintomatiche del fatto che il minore, al di là del consenso formalmente manifestato, non ha intimamente aderito al nuovo percorso di vita che gli è stato offerto e non devono rappresentare, al contrario, fisiologici e transitori momenti di difficoltà del minore nel processo di interiorizzazione dei valori e principi alternativi a quelli precedentemente condivisi.

Un altro aspetto da analizzare, durante lo svolgimento della prova, è la posizione del minorenne. Durante la prova, infatti, il ragazzo si trova sottoposto a particolari dinamiche psicologiche che devono essere tenute presenti da parte dei soggetti adulti, al fine di adeguare atteggiamenti psicologici, tecnica pedagogica e consigli.

Della prova che, non essendo stata revocata, giunge al termine, deve essere poi valutato l'esito.

A tal fine, il giudice, fissa una nuova udienza (art. 29 D.P.R. 448/1988).

È questo il momento finale che consente di verificare se il giudizio prognostico positivo formulato dal giudice in ordine alla rieducazione del minore e alla evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, abbia in concreto trovato conferma.

2.2.5 La decisione sull'esito della prova: esito positivo ed esito negativo

Alla conclusione del periodo di prova sono possibili dunque due esiti: o si considera superata la prova ed il reato è dichiarato estinto; o non si considera superata la prova e trovano applicazione gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 448/1988, relativi alle forme dell'udienza preliminare o dibattimentale, a seconda della fase di concessione del periodo di sospensione.

La valutazione conclusiva, verte sull'esame della personalità del minorenne dopo la prova.

Si esamina un percorso, da un punto iniziale ad un punto di arrivo.

Nell'effettuare queste valutazioni il collegio si basa innanzitutto sull'osservanza del progetto da parte del ragazzo, ma sebbene ciò costituisca l'unico dato oggettivo su cui fondare il giudizio, non è l'unico elemento da prendere in considerazione.

L'adempimento delle prescrizioni contenute nel progetto è un utile strumento di valutazione, ma non riveste un'importanza essenziale. Occorre infatti innanzitutto ricordare che le modalità e gli obiettivi della misura devono essere adeguati alle capacità personali dell'adolescente, per cui l'esito della prova deve essere valutato valorizzando l'impegno da lui effettivamente dimostrato, indipendentemente dalla corretta esecuzione di tutti i compiti prescritti dal tribunale.

L'art. 29 D.P.R. 448/1988 afferma che il giudice deve tenere conto "del comportamento del minorenne" e "dell'evoluzione della sua personalità".

Se ciò che si rileva davvero è l'evoluzione della personalità del minore, la messa alla prova deve essere costruita pensando ad una prestazione di impegno piuttosto che esclusivamente di risultato. Attraverso essa il ragazzo deve soprattutto imparare ad utilizzare di propria iniziativa, al di là di quanto previsto dal progetto che lo riguarda, modalità di rapportarsi, di comportarsi, di compiere delle scelte, consoni al nuovo modello che si sta costruendo.

L'intervento educativo quindi non deve verificare soltanto le questioni più concrete e formali, ma deve tener conto ed essere volto a modificare aspetti meno verificabili, eppure più sostanziali, della vita individuale e sociale dell'adolescente²¹.

La valutazione positiva circa l'evoluzione della personalità del minore all'esito della prova, comporta l'emissione di una sentenza che dichiara estinto il reato. Si tratta di una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., se pronunciata nell'udienza preliminare; o sentenza di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p., se pronunciata in seguito a dibattimento.

Tale sentenza, proprio per confermare la natura destigmatizzante della misura, ai sensi degli artt. 686 c.p.p. e 14 d.p.r. 448/1988, non è iscrivibile nel casellario giudiziale²².

Nel caso in cui, invece, il giudice ritenga che la prova abbia avuto un esito negativo, questi procederà a norma degli artt. 32 e 33 D.P.R. 448/1988, ovvero fisserà l'udienza preliminare o dibattimentale, avendo acquisito tra l'altro, attraverso il periodo di prova, ulteriori elementi di giudizio sulla personalità del minore, utili al fine di prendere nei suoi confronti la decisione più congrua.

²¹ Bonetti S., [*La messa alla prova.*](#)

²² Palomba F., 2002.

Gli "indici rivelatori" negativi possono essere vari: la trasgressione degli impegni assunti, la commissione di ulteriori gravi reati, la mancanza di collaborazione con i servizi sociali, il disinteresse o l'intolleranza nei confronti del contenuto della prova.

Il procedimento dunque, in questi casi, viene ripreso proprio dal punto in cui era stato sospeso, e la sentenza viene pronunciata dagli stessi giudici che pronunciarono l'ordinanza di sospensione.

Per alcuni autori, le scelte processuali che il giudice potrebbe effettuare in presenza di una messa alla prova 'fallita', si ridurrebbero: al rinvio a giudizio o alla condanna a sanzione sostitutiva, per quanto riguarda il giudice dell'udienza preliminare, e alla sola condanna, per quanto riguarda il giudice del dibattimento. Altri autori però, non condividono tali posizioni, ed ammettono al contrario, l'eventualità che, ripresa l'udienza preliminare o dibattimentale ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 448/1988, il quadro probatorio possa arricchirsi di ulteriori e determinanti elementi di valutazione, così da consentire al giudice di emettere anche una sentenza di proscioglimento²³.

2.3 Il ruolo dei servizi

Il nuovo processo penale minorile richiede espressamente - per la piena attuazione delle sue finalità - la collaborazione dei Servizi ministeriali e di quelli dell'Ente Locale. Ed infatti il D.P.R. 448/88 assegna ai Servizi minorili compiti di partecipazione e forme di collaborazione capaci di integrazione dall'attività giurisdizionale, riconoscendone la funzione fondamentale.

Il nuovo processo minorile sposta l'attenzione del giudice dall'accertamento del fatto, alle caratteristiche personali del soggetto e ciò comporta una autolimitazione inevitabile del diritto penale, per concedere spazio ai servizi minorili, a cui il D.P.R. 448/88, costituito da quarantuno articoli, fa riferimento per ben sedici volte²⁴.

Quando un minore è implicato in un processo penale l'intervento dei Servizi è obbligatorio.

Fondamentale è il *Servizio sociale giudiziario* che gioca un ruolo che è stato chiamato di mediazione giudiziaria. Esso svolge un compito processuale necessario, esplicitamente richiamato come tale in due disposizioni: l'art. 19 comma 3 e l'art. 28 comma 2 del D.P.R. 488/88, le quali prevedono che il minore sottoposto a misure cautelari o in prova si affidi al servizio sociale dell'amministrazione giudiziaria, che svolge attività di controllo e di sostegno in collaborazione con i servizi locali.

²³ Bartolini C., [La messa alla prova del minore. Ruolo dei servizi sociali locali e ministeriali.](#)

²⁴ Bonetti S., [La messa alla prova.](#)

Il servizio sociale partecipa alla unità processuale complessa, svolgendo compiti di assistenza necessaria al minorenne; non si tratta solo di assistenza affettiva e psicologica ma di un ruolo attivo le cui principali funzioni possono essere così individuate:

- elaborazione del progetto di intervento (art. 27 comma 1 Decreto Legislativo 272/89);
- affidamento del minore durante la sospensione (art. 28 comma 1 D.P.R. 488/88)
- attività di osservazione, trattamento e sostegno (art. 28 comma 1 D.P.R. 488/88);
- attività di informazione e scambio nei confronti del giudice: essi devono informare periodicamente il giudice sull'andamento della situazione e possono proporre eventuali mutamenti nelle prescrizioni, abbreviazioni del periodo di prova, revoche della misura (art. 27 comma 3 Decreto Legislativo 272/89);
- attività di collaborazione con i Servizi locali (che magari hanno già in carico il minore e ne conoscono la situazione socio-familiare) che suppone una mentalità già acquisita per cui ciascuno mette a disposizione la propria specificità operativa: il servizio giudiziario la specializzazione nel settore della devianza giovanile; e il servizio locale la conoscenza delle risorse pubbliche o private e la disponibilità degli strumenti amministrativi di assistenza.

I *Servizi locali* svolgono una funzione di mediazione sociale giacchè operano il raccordo tra minorenne e sistema penale da una parte, e rete di relazioni sociali dall'altra.

L'intervento necessario dei servizi locali nel procedimento di cui all'art. 28 D.P.R. 488/88 è menzionato esplicitamente con riferimento all'attività successiva all'ordinanza di sospensione, e cioè allo svolgimento della prova. Ma non si può dubitare che essi debbano essere da subito chiamati in causa dal servizio sociale giudiziario, fin dalle fasi iniziali e preliminari-preparatorie rispetto alla redazione del progetto. Ciò emerge con certezza anche dalla lettura dell'art. 27 Decreto Legislativo 272/89 poiché il progetto di intervento deve contenere esplicitamente l'indicazione delle "modalità di partecipazione al progetto degli operatori...dell'ente locale" (comma 2 lettera c): dunque, anche alla fase di elaborazione del progetto stesso.

E d'altra parte il comma 1 del citato art. 27 richiede che esso sia elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia insieme ai servizi socio-assistenziali degli enti locali.

Inoltre, l'art. 28 comma 2 sottolinea la collaborazione dei servizi locali nelle attività di osservazione, trattamento e sostegno del minore.

Il servizio giudiziario, pertanto, si deve subito raccordare con coi i servizi locali (che sono deputati a mantenere i collegamenti col sistema sociale) affinché essi svolgano un'attività rivolta principalmente a:

- studiare la rete di relazioni sociali riguardanti il minore al fine di reperire risorse e attivare dinamiche idonee a costituire fonte di processi educativi per il minorenni;
- concordare con il servizio sociale e il minorenni la bozza di progetto di intervento;
- collaborare nella fase di attuazione della prova²⁵.

2.4 I rischi della messa alla prova

Per concludere è importante fare una ulteriore valutazione circa i rischi cui si può incorrere nella esecuzione e valutazione della prova.

Il primo ed il più serio è quello individuabile nella *disuguaglianza di fruizione*. Può darsi infatti, che la misura diventi più fruibile (o fruibile soltanto) da parte di ragazzi già inseriti in relazioni sociali significative, mentre quelli più socialmente deprivati ne possono beneficiare in misura inferiore o minima. Così come è possibile che essa sia richiesta da chi vuole evitare la decisione, e sia invece rifiutata da chi non ha niente da perdere. Le variabili connesse al ceto sociale, quindi, possono influenzare la godibilità della misura.

Si tratta di un rischio serio ed oggettivo, che dovrebbe però comportare l'eliminazione, non della misura, ma delle disuguaglianze sociali.

L'altro rischio è poi quello della *disuguaglianza del beneficio*. L'esito positivo della prova infatti, è condizionato non solo dal ragazzo, ma anche e soprattutto dalla capacità di mobilitazione delle risorse intorno a lui. Ciò può dipendere da molte variabili, le più importanti delle quali sono: la disponibilità e la capacità della famiglia; la disponibilità e capacità di risorse istituzionali e di volontariato; l'esistenza e funzionalità dei servizi locali; la professionalità degli operatori.

Altro rischio è quello di un *eccessivo sovraccarico psicologico*: il progetto potrebbe essere concepito in termini di notevole durezza, tale da comportare che il ragazzo senta come troppo pesante l'impegno assunto e lo viva con ansia.

Questo rischio va affrontato ponendo particolare attenzione ai criteri di adeguatezza e praticabilità in sede di elaborazione, discussione e verifica del progetto, nonché attraverso l'uso oculato del potere di modifica in corso di attuazione²⁶.

Dalla prassi applicativa emerge l'esistenza di grandissime difficoltà, che riguardano soprattutto l'applicazione dell'istituto nei confronti dei giovani devianti extracomunitari e nomadi,

²⁵ Palomba F., 2002.

²⁶ Palomba F., 2002.

conseguenza delle notevoli difficoltà che i servizi incontrano nel formulare un progetto per un ragazzo straniero, che non ha risorse familiari ed ambientali cui fare riferimento.

A causa della condizione stessa di migrante, della carenza di riferimenti all'esterno e di un tessuto sociale conosciuto e, quindi, a causa dei legami deboli e precari con il territorio, un ragazzo straniero è posto, a parità di condotta, in una posizione di svantaggio rispetto ad un ipotetico imputato italiano.

In particolare, le ragioni della minore applicazione dell'istituto della messa alla prova nei confronti degli stranieri sono molteplici e devono essere differenziate tra i ragazzi rom e quelli extracomunitari.

Per quanto riguarda i primi, se hanno una stabile dimora, la messa alla prova potrebbe anche essere attuata: infatti, i servizi sociali conoscono le famiglie che stanno nei campi rom del territorio e quindi sono in grado di elaborare un progetto che tenga presente la situazione individuale del ragazzo e i rapporti interpersonali tenuti da quest'ultimo.

Tuttavia una prima difficoltà nell'attuazione della misura è costituita dal fatto che le famiglie rom spesso si oppongono a qualsiasi intervento, anche assistenziale, che in qualche modo venga a controllare le loro attività: il consenso e la collaborazione dei parenti sono invece presupposti essenziali per garantire il successo della misura. Inoltre non esistono strutture e servizi in grado di garantire ai ragazzi rom lo svolgimento di attività che permettano loro di guadagnare.

Nella stragrande maggioranza dei casi i minori nomadi vivono in condizioni di vera e propria miseria, per cui qualsiasi esperienza rieducativa deve essere attuata permettendo loro di guadagnare; invece, per ora, difficilmente si trovano strutture che offrano ai ragazzi questa opportunità. L'unico tipo di prescrizioni che potrebbero essere contenute nel progetto di messa alla prova sono quelle della permanenza al campo o dell'astensione da certi comportamenti, ma in tal modo la messa alla prova diventerebbe una sorta di misura cautelare e perderebbe la sua valenza educativa.

Nei confronti dei minori extracomunitari, invece, l'applicazione della misura è ancora più difficile. Innanzitutto perché essi non hanno quasi mai documenti, quindi non possono essere identificati e non è facile accertare la loro età. Inoltre essi, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno una famiglia, dormono alla stazione, nei giardini pubblici, oppure sono ospitati da altre persone che provengono dal loro paese d'origine e che sfruttano le loro attività illecite, rappresentate soprattutto dallo spaccio di droga. L'impossibilità di individuare il nucleo familiare di appartenenza ostacola la redazione, da parte dei servizi minorili, del rapporto sulla situazione

familiare del ragazzo imputato, la quale, invece, è un presupposto essenziale per creare un progetto di messa alla prova che sia adeguato rispetto alla personalità del minore deviante.

Anche nei rari casi in cui la famiglia è identificabile, difficilmente si può contare su di essa per la riuscita della prova del ragazzo, in quanto, spesso, proprio l'ambiente in cui è cresciuto lo ha avviato alla delinquenza²⁷.

Una critica rivolta all'istituto della sospensione del processo e messa alla prova è che esso può provocare nel ragazzo confusione tra aiuto e punizione, facendogli perdere la consapevolezza del disvalore del fatto commesso.

Dalla capacità del giudice di instaurare un dialogo con l'adolescente dipende anche la possibilità che egli non percepisca l'eventuale condanna, pronunciata in seguito all'esito negativo della prova, come una punizione per non avere rispettato le prescrizioni contenute nel progetto, invece che per il reato commesso. È compito del giudice far capire fin dall'inizio al minore e ribadire, nei momenti in cui questo si dimostra più esitante, la portata esatta della messa alla prova.

Altra critica è che il ragazzo imputato spesso non comprenda la valenza di tale misura.

Il rischio, quindi, è la sua strumentalizzazione da parte dell'adolescente, che, non essendo realmente motivato a cambiare il proprio stile di vita, dà un consenso superficiale alla proposta che i servizi gli fanno, solo per evitare che il giudice prenda altri provvedimenti penali.

2.5 La sospensione del processo e la messa alla prova – Analisi statistica Anno 2008²⁸

I dati di seguito riportati costituiscono i risultati del monitoraggio condotto dal Dipartimento per la Giustizia Minorile sull'applicazione dell'istituto giuridico della sospensione del processo e messa alla prova, avviato a partire dall'ottobre del 1991.

La rilevazione è effettuata attraverso schede nominative compilate per ciascun provvedimento emesso ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 488/88 nei confronti di minori in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni.

Il lavoro è articolato in tre parti in cui viene preso in considerazione rispettivamente i provvedimenti emessi nell'anno 2008, le caratteristiche dei minori messi alla prova e gli esiti.

²⁷ Santoni S., [*L'esperienza della sospensione del processo e della messa alla prova nell'ambito del Tribunale per i minorenni di Firenze.*](#)

²⁸ [*La sospensione del processo e messa alla prova \(Art. 28 D.P.R. 488/88\) - Analisi statistica Anno 2008. Dipartimento Giustizia minorile.*](#)

I provvedimenti di messa alla prova

La serie storica riportata nella tabella 1, inerente il periodo dal 1992 al 2008, mette in evidenza un andamento crescente del numero dei provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova dal 1996 al 2004; nel 2005 il dato diminuisce dell'1,5%, mentre nel 2006 la diminuzione è pari a -6,9%; nel 2007 il dato aumenta nuovamente del 19%.

Nel 2008 sono stati emessi 2.509 provvedimenti, valore massimo della serie storica in esame, con un aumento del 5,5 % rispetto al 2007.

Tabella 1 - Provvedimenti di messa alla prova dal 1992 al 2008- Valori assoluti e variazioni percentuali

Anni	Provvedimenti di art. 28	Variazioni %
1992	788	-
1993	845	7.2 %
1994	826	- 2.2 %
1995	740	- 10.4 %
1996	938	26.8 %
1997	1.114	18.8 %
1998	1.249	12.1 %
1999	1.420	13.7 %
2000	1.471	3.6 %
2001	1.711	16.3 %
2002	1.813	6.0 %
2003	1.863	2.8 %
2004	2.177	16.9 %
2005	2.145	- 1.5 %
2006	1.996	- 6.9 %
2007	2.378	19.1 %
2008	2.509	5.5 %

Con riferimento all'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento, i dati del 2008 mostrano che il Giudice ha emesso l'84.3 % del provvedimento in udienza preliminare, il 15.1 % in sede dibattimentale e soltanto lo 0.6 % in sede di appello (tabella 2), dimostrando ancora l'attuale sfavore della maggior parte della giurisprudenza per la concessione di tale misura in quest'ultima fase processuale.

Tabella 2- Provvedimenti di messa alla prova per Autorità che ha emesso il provvedimento- Anno 2008

	G.U.P.	T. M. dibattimento	C.d.A.	Tot.
Anno 2008	2.116	379	14	2.509

L'analisi secondo la tipologia di reato è stata effettuata considerando il reato più grave commesso dal minore. Dall'esame dei dati riportati nella tabella 3, si osserva la presenza costante negli anni della prevalenza dei reati contro il patrimonio, soprattutto furto e rapina, seguiti dalle violazioni delle disposizioni contenute nel D.P.R. 309/90 in materia di sostanze stupefacenti e, nell'ambito dei reati contro la persona, dalle lesioni personali volontarie.

Tabella 4- Provvedimenti di messa alla prova secondo il reato più grave- Anno 2008

Reati	N. Provvedimenti
Contro la persona	588
Omicidio volontario	3
Omicidio volontario tentato	13
Omicidio colposo	21
Violenze sessuali	26
Lesioni personali volontarie	278
Sequestro di persona	15
Altro contro la persona	132
Contro il patrimonio	1.253
Estorsione	66
Rapina	345
Ricettazione	120
Furto	613
Danneggiamento	95
Altro contro il patrimonio	14
Contro lo Stato e l'ordine pubblico	102
Violenza, resistenza a P.U.	68
Altro contro lo Stato e l'ordine pubblico	34
Violazione legge stupefacenti	479
Altri reati	87
Totale complessivo	2.509

Con riferimento alla durata della prova, nella tabella 5, si evince una durata media del periodo di prova pari a 9.7 mesi, mentre la moda della distribuzione (ossia la modalità cui è associata la massima frequenza) è in corrispondenza dei 12 mesi.

Tabella 5- Provvedimenti per durata della messa alla prova espressa in mesi – Anno 2008

Durata in mesi	N. provvedimenti
1-6 mesi	851
7-12 mesi	1.333
13-24 mesi	303
Oltre 24 mesi	22
Totale	2.509
Media	9.7

Nella tabella 6 è stata calcolata la durata media della prova in corrispondenza di diverse tipologie di reato. E' possibile constatare come nell'anno 2008 la durata della prova mediamente più lunga riguardi il reato di omicidio. Anche per i reati di violenza sessuale, estorsione, rapina e le violazioni delle disposizioni in materia di sostanza stupefacenti le durate sono superiori rispetto a quella media che, ricordiamo, è risultata pari a 9.7.

Tabella 6- Provvedimenti di messa alla prova per alcuni tipo di reato e corrispondente durata media - Anno 2008

Reati	Durata media del periodo di messa alla prova
Omicidio volontario	22
Violenza sessuale	14
Lesioni personali volontarie	9
Rapina	13
Estorsione	11
Ricettazione	7
Furto	8
Danneggiamento	7
Violazione legge stupefacenti	11

Il progetto di messa alla prova verte su un preciso programma trattamentale, elaborato in maniera specifica per ciascun minore e basato sull'interazione dello stesso con le figure parentali adulte di riferimento e con le risorse educative dell'ambiente di provenienza.

Il lavoro di équipe nell'elaborazione e gestione dei progetti è di fondamentale importanza come la collaborazione tra i vari enti che si occupano della gestione del progetto di messa alla prova.

Come si evince dai dati riportati nella tabella 7, la maggior parte dei progetti viene elaborata dall'U.S.S.M. in collaborazione con altri Enti. Inoltre gli Enti che maggiormente collaborano con l'U.S.S.M. per la gestione dei progetti sono i Comuni ed il privato sociale che collaborano principalmente nella fase di sostegno al minore nella partecipazione al progetto educativo.

Tabella 7- Gestione progetti – Anno 2008

Gestione progetti	N. provvedimenti
Progetti gestiti esclusivamente dall'USSM	208
Progetti gestiti in collaborazione con altri enti	2.248
Progetti gestiti esclusivamente dagli Enti Locali	53
Totale	2.509

Con riferimento alle prescrizioni impartite dal Giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte riguarda l'attività di volontariato e socialmente utili; seguono quelle riguardanti l'attività lavorativa e di studio.

Inoltre si può notare come la prescrizione inerente la cosiddetta mediazione penale indiretta, che comprende anche le attività socialmente utili, oltre quelle di volontariato prescritte e che sono rivolte alla comunità in generale e non specificatamente alle vittime del reato, siano numericamente superiori alle prescrizioni riguardanti la riconciliazione con la parte lesa. Ciò è testimonianza delle difficoltà che ancora si presentano nel fare ricorso a tale strumento.

Resta importante il dato riguardante la prescrizione della permanenza in comunità, che si inserisce nella funzione di sostegno al minore da parte degli operatori nel difficile cammino del recupero, soprattutto nei confronti dei minori stranieri, che non possono ricevere tale sostegno da parte della propria famiglia; in quest'ottica si inserisce bene anche l'attività sportiva, in particolare quella di squadra, ottimo strumento educativo soprattutto per trasmettere ai ragazzi l'importanza delle regole, del rispetto e della collaborazione con gli altri.

Tabella 8- Prescrizioni impartite ai minori messi alla prova – Anno 2008

Prescrizioni	N. Prescrizioni
Attività di volontariato e socialmente utili	1.907
Attività di studio	1.265
Attività lavorativa	1.194
Permanenza in comunità	445
Attività sportiva	377
Conciliazione parte lesa	307
Attività di socializzazione	192
Risarcimento simbolico del danno	65

I minori messi alla prova

L'analisi presentata in questa seconda parte si sviluppa sulla base delle principali caratteristiche dei minori messi alla prova: vengono considerate, in particolare, l'età, il sesso, il paese di provenienza, il titolo di studio e l'eventuale attività lavorativa.

Con riferimento all'età dei minori messi alla prova, dai dati riportati nella tabella 9, si evince che la fascia d'età comprendente i minori tra i 16 e i 17 anni rappresenta il 49,6 % del totale, mentre quella relativa ai giovani adulti il 43,9 %; si tratta, in quest'ultimo caso, di soggetti che hanno commesso il reato da minorenni e che risultano maggiorenni al momento della messa alla prova.

E' pari al 9,2 % l'incidenza dei minori di quattordici e quindici anni.

Con riferimento alla nazionalità, gli stranieri hanno costituito il 16,6 % del totale dei minori messi alla prova nel 2008. Questi dati confermano che, a venti anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 448, sussistono delle notevoli difficoltà nel predisporre dei progetti di messa alla prova nei confronti di ragazzi stranieri. Ciò ha indotto vari studiosi a riflettere se la messa alla prova sia davvero un'opportunità per tutti, ed a parlare di conseguenza di una utenza "selezionata".

Per quanto riguarda il sesso, l'incidenza percentuale dei soggetti di sesso femminile è pari al 6%.

Tabella 9- Soggetti messi alla prova per classi di età, sesso e nazionalità- Anno 2008

Classe di età	Nazionalità e sesso						
	Italiani			Stranieri			Totale
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
14-15 anni	158	14	172	39	1	40	212
16-17 anni	840	56	896	181	7	188	1.084
18 anni e oltre	815	45	860	148	8	156	1.016
Totale	1.813	115	1.928	368	16	384	2.312

Passando ad analizzare il titolo di studio, nella tabella 10 sono riportate le distribuzioni dei soggetti messi alla prova nel 2008, secondo il titolo di studio conseguito e la classe d'età. Dall'analisi dei dati si nota che l'82 % dei soggetti in esame ha completato la scuola dell'obbligo, mentre solo l'1 % non è in possesso di alcun titolo di studio.

Tabella 10- Soggetti messi alla prova per titolo di studio e classi di età – Anno 2008

Titolo di studio del minore	Classe di età			
	14-15 anni	16-17 anni	18 anni e oltre	Totale
Licenza elementare	65	156	78	299
Licenza media inferiore	133	866	800	1.799
Licenza media superiore	-	11	90	101
Nessun titolo	6	12	9	27
Non specificato	8	39	39	86
Totale	212	1.084	1.016	2.312

Di seguito, nella tabella 11, vengono riportati i dati relativi alla condizione lavorativa dei soggetti messi alla prova. Dall'analisi della tabella si evidenzia che il 26 % dei minori ha svolto attività di apprendistato; circa il 45 % risulta invece impegnato in attività di studio.

I dati relativi alla condizione lavorativa dei genitori del minore presentano percentuali piuttosto alta di risposte mancanti (21 % per i padri e 11 % per le madri). Sulla base delle risposte disponibili, si osserva che il 76 % dei padri e il 41 % delle madri lavorano stabilmente.

Il dato riguardante i pensionati è pari al 5,5 % per i genitori maschi e al 2 % per le femmine; il 40 % delle madri, infine, risulta essere casalinga.

Tabella 11- Soggetti messi alla prova secondo l' attività svolta- Anno 2008

Attività del minore	Numero
Apprendista	471
Operaio	253
Impiegato	21
In cerca di occupazione	234
Studente	817
In altre condizioni non professionali o n.r.	516
Totale	2.312

Tabella 12 – Soggetti messi alla prova per condizione lavorativa del padre- Anno 2008

Attività del padre	Numero
Lavora stabilmente	1.386
Lavora saltuariamente	246
In cerca di occupazione	91
Pensionato	101
In altre condizioni non professionali o n.r.	488
Totale	2.312

Tabella 13 – Soggetti messi alla prova per condizione lavorativa della madre- Anno 2008

Attività della madre	Numero
Lavora stabilmente	834
Lavora saltuariamente	303
In cerca di occupazione	62
Pensionata	40
Casalinga	815
In altre condizioni non professionali o n.r.	258
Totale	2.312

L'esito della prova

E' evidente che l'analisi dell'esito è estremamente importante sia per la verifica dell'andamento della prova, sia sul piano del riscontro delle attese di chi ha lavorato al progetto.

Prima di passare all'esame dei dati, è importante premettere che, al momento dell'elaborazione degli stessi, in alcuni casi il periodo di prova risultava essere ancora in corso; sono stati, pertanto, considerati soltanto i casi di cui si conosceva l'esito (cosiddetti casi definiti).

Dalla tabella 14 si nota che la maggior parte delle prove ha esito positivo (mediamente ogni anno l'80,1 %); un provvedimento di condanna è stato pronunciato in media ogni anno solo nell' 8,9% dei casi.

Tabella 14- Casi di messa alla prova per esito della prova- Anno 2000-2008

Contenuto della sentenza	% sui casi definiti									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale periodo
Estinzione	80,3%	80,3%	78,9%	80,2%	81,0%	79,6%	80,6%	79,2%	81,4%	80,1%
Proroga	1,7%	1,3%	1,1%	1,5%	1,4%	1,1%	1,1%	2,2%	2,1%	1,5%
Proscioglimento	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,6%	0,7%	1,9%	2,8%	0,8%
Rinvio a giudizio	5,0%	4,2%	4,1%	3,5%	3,8%	3,9%	2,6%	3,6%	2,5%	3,5%
Condanna	8,2%	8,6%	10,4%	7,7%	7,5%	8,6%	10,2%	9,2%	8,4%	8,9%
Altro	4,6%	5,4%	5,3%	6,9%	5,8%	6,2	4,8%	3,8%	2,8%	5,2%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

CONCLUSIONI

Il processo penale minorile è il luogo dove coesistono esigenze e categorie diverse: accertamento, educazione, punizione e trattamento.

E' un luogo dove viene perseguita l'esigenza dell'accertamento della responsabilità ed eventuale applicazione della sanzione adeguata ma è anche il luogo dove esistono forme e istituti particolari rispondenti a specifiche esigenze della condizione minorile.

Con questo non si vuol affermare che il processo minorile sia un semplice intervento rieducativo avente come unico scopo quello di determinare una evoluzione positiva della personalità del soggetto imputato.

Al processo penale minorile si applicano le disposizioni del codice di procedura penale; ciò è stabilito espressamente dall'art. 1 del D.P.R. 448/88.

Il processo penale non è il luogo ideale per ed educare, ma è necessario comunque tenere conto della specificità della condizione minorile e delle esigenze educative del minore.

Il fatto che il minorenne diventi anche imputato nel sistema penale, non fa venire meno il fatto che è pur sempre un minore, cioè un soggetto tutelato nel diritto allo sviluppo della personalità in quanto di interesse sociale.

In tale ottica si pone l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova.

Dall'esame condotto, si possono trarre delle considerazioni in merito alla messa alla prova.

Tale istituto rappresenta un importante strumento legislativo nel tentativo di recupero del minore, che per varie cause sia esse sociali, di ambiente familiare o di aggregazione al "gruppo", delinque e commette reati di un certo spessore penale.

Molti autori riconoscono l'importanza che la misura ha nell'evitare la pronuncia di una condanna, che, "fissando" formalmente il reato nella vita dell'adolescente, verrebbe ad etichettarlo come delinquente, rischiando di favorire un processo di identificazione con tale qualifica.

Perché tale istituto possa dare garanzie di successo (inteso sia come esito positivo della prova che come recupero sociale) è fondamentale l'impegno di tutte le risorse presenti intorno al minore le quali possono sostenerlo ed aiutarlo in questo percorso di maturazione e crescita che porta a una risoluzione positiva della sua vicenda penale.

I giudici e i servizi minorili, in stretta collaborazione, possono sostituirsi o affiancarsi alla famiglia del ragazzo nell'esercizio di quell'azione di socializzazione, la cui carenza ha provocato il comportamento criminoso.

Fondamentale è un programma di recupero calibrato e proporzionato alle sue possibilità materiali, psicologiche, socio ambientali ed affettive.

Ritengo che la messa alla prova sia, in ambito penale, un'occasione da non sprecare in quanto può permettere di evitare che un atto deviante compiuto da un infradiciottenne possa trasformarsi, gradualmente e con il tempo, in uno stile di vita propriamente deviante.

Chiunque nel corso della propria vita può infrangere norme morali o giuridiche: a tutti deve essere offerta la possibilità di recuperare e rimediare all'errore commesso e cercare di andare avanti, soprattutto quando tale errore è un "incidente di percorso", frutto del disorientamento e del disagio tipici dell'età adolescenziale.

E' stata già osservata una certa disparità di trattamento ai danni dei soggetti appartenenti alle fasce più deprivate che finiscono per non godere di questi benefici costruttivi di cui la normativa dispone. Ci si chiede, dunque, se essa sia davvero un'opportunità per tutti.

La sfida da intraprendere resta quella di rendere paritarie le opportunità, dando a tutti la possibilità di usufruire di tale beneficio, investendo in risorse economiche, nel personale e nelle strutture, allo scopo di rendere l'interesse del minore un principio universale.

BIBLIOGRAFIA

Barone L., [La messa alla prova.](#)

Bartolini S., [La messa alla prova del minore. Ruolo dei servizi sociali locali e ministeriali.](#)

Bonetti S., [La messa alla prova.](#)

Chiappinelli L., *Il processo penale minorile*, Newsletter AIPG, n. 13, 2003.

Conforti S., [Sospensione del processo e la messa alla prova dei minori.](#)

Giordani N., *L'abuso del concetto di personalità nella devianza minorile: la messa alla prova quale occasione da non sprecare*, in *Minori Giustizia*, n. 1, 2000, p. 13-23.

[La sospensione del processo e messa alla prova \(Art. 28 D.P.R. 488/88\) - Analisi statistica Anno 2008. Dipartimento Giustizia minorile.](#)

Lanza E., *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Giuffrè Editore, Milano, 2003.

Locci L., *Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: irrilevanza del fatto e messa alla prova*, in *Minori Giustizia*, n. 4, 2005, p. 85-104.

Losana C., [Sul processo penale minorile](#)

Mancini M., [Il sistema processuale minorile. Gli elementi essenziali del DPR 448/1988](#)

Palomba F., *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè editore, Milano, 2002.

Patrizi P., *Psicologia e processo penale minorile*, in Assunto Q. e de Leo G., *Manuale di psicologia giuridica*, C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana, 1995.

Patrizi P., De Gregorio E., *Fondamenti di psicologia giuridica. Un approccio psico-sociale*, Il Mulino, Bologna, 2009.

Santoni S., [L'esperienza della sospensione del processo e della messa alla prova nell'ambito del Tribunale per i minorenni di Firenze](#)

Sergio G., *Discrezionalità e messa alla prova nel processo penale minorile*, in *Minori Giustizia*, n. 4, 2005, p. 117-125.

Vitale S., [Riflessioni sulla sospensione del processo e la messa alla prova dei minori \(Art. 28 D.P.R. 448/88\).](#)

Zotti A., *Monitoraggio sulle “messe alla prova” conclusesi con esito positivo al Tribunale per i minorenni di Salerno*, in *Minori Giustizia*, n. 4, 2005, p. 126- 131.

SITOGRAFIA

www.aipgitalia.org

www.altrodiritto.unifi.it

www.assistentsociali.org

www.giustizia.it

www.giustiziaminorile.it

www.minori.it

www.minoriefamiglia.it

www.psicologiagiuridica.com

www.ristretti.it

www.serviziosociale.com